Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 giugno 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1972.

Approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ragusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 maggio 1932, n. 6652, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1932, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 360, col quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1962, n. 1629, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita su tale schema, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, nel corso della quale sono state presentate le seguenti opposizioni:

1) da parte della ditta ing. Luigi Ciarcià, con atto in data 16 gennaio 1963, avverso l'iscrizione del « Fiumicello dell'Arciarito e pozzi n. 1 e 2 dell'Arciarito », riportati tutti nel n. 2 dello schema, perchè le acque hanno una portata irrilevante e sono interamente utilizzate per la irrigazione dei propri fondi;

2) da parte della ditta Maria Aquila e Giuseppe Ferraro, con atto in data 15 novembre 1962, avverso l'iscrizione del pozzo Ferraro (n. 3 dello schema), in quanto la sua portata è notevolmente diminuita per la avvenuta perforazione di almeno 50 nuovi pozzi, interferenti fra loro e con quello in parola, in quanto attingono alla medesima falda sotterranea;

3) da parte della ditta Marchese Bartolomeo Ferraro e altri, con atto in data 16 gennaio 1963, e da parte della ditta ing. Luigi Ciarcià, con due atti in data 28 gennaio 1963, avverso l'iscrizione della sorgente Berdia (n. 6 dello schema di elenco), in quanto tale sorgente non presenta caratteristiche di pubblicità e comunque è stata

sempre utilizzata dagli opponenti in base ad antichi titoli o diritti d'uso; con successivo atto in data 20 giugno 1963, la ditta Marchese Ferraro ha segnalato la scomparsa delle acque della sorgente in parola, causate dalle numerose trivellazioni eseguite nei pressi della sorgente medesima;

4) da parte della ditta ing. Luigi Ciarcià ed altri, con atto in data 31 gennaio 1963, avverso l'iscrizione del Pantano d'Arcia (n. 13 dello schema di elenco), trattandosi di acque piovane, che ristagnano in terreni di loro proprietà, destinati ad essere bonificati;

5) da parte della ditta Carolina Caruso, con atto in data 18 gennaio 1963, avverso l'iscrizione del pozzo Caruso (n. 14 dello schema di elenco), perchè le acque di detto pozzo, rinvenute con notevoli spese, vengono interamente utilizzate per i propri fondi, e non hanno quindi attitudine ad uso di pubblico generale interesse;

6) da parte della ditta Corrado Arezzo Giampiccolo, con atto in data 1° febbraio 1963, avverso l'iscrizione dei pozzi Passolato numeri 1, 2, 3, 4 (inscritti ai numeri 36, 37 38, 39, dello schema di elenco), per gli stessi motivi di cui alla opposizione n. 5;

Considerato che l'opposizione n. 1), limitatamente al « Fiumicello dell'Arciarito » e quelle di cui ai numeri 2), 3), 4), devono ritenersi superate (almeno per i motivi addotti), in quanto le acque di che trattasi sono scomparse a seguito di successive estrazioni di acque sotterranee, come risulta confermato nel rapporto 5 febbraio 1969, n. 1343 dell'ufficio del genio civile di Ragusa;

che, pertanto, il « Fiumicello dell'Arciarito » (parte del n. 2 dello schema), il « Pozzo Ferraro » (n. 3 dello schema), la sorgente Berdia (n. 6 dello schema) ed il « Pantano d'Arcià » (n. 13 dello schema), vanno esclusi dall'elenco suppletivo di che trattasi;

Considerato che le opposizioni di cui ai numeri 5) e 6), così come l'opposizione n. 1), per quanto concerne i due « pozzi dell'Arciarito », risultano infondate e vanno quindi respinte, attesochè sono evidenti i caratteri di pubblicità delle acque su cui vertono i reclami, com'è comprovato peraltro dall'uso rilevante che ne fanno gli oppositori;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con il voto n. 1632 del 10 ottobre 1969;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte o superate le opposizioni di cui alle premesse, è approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ragusa, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1972
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 350

Primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ragusa

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fontana	Vallone Mazzaronello	Chiaramonte G.	Dalla sorgente allo sbocco nel Vallone Mazzaronello
2	Pozzo n. 1 e 2 dell'Arciarito	Mare di Sicilia	Vittoria	Dalla sorgente al mare di Sicilia
3	Ferriero 1°	Vallone Mazzaronello	Chiaramonte G.	Dalla sorgente allo sbocco nel Vallone Mazzaronello
4	Ferriero 2°	Id.	Id.	Id.
5	Canale di drenaggio	Contrada Pantano	S. Croce Camer.	Dall'origine al mare
6	Sorgente Fossa dei Margi	Contrada Fossa dei Margi	Monterosso A.	A 3 km. a sud-est dal centro abitato
7	Sorgente Lanzacane	Contrada Lanzacane	Acate	Dalla sorgente allo sbocco nel Vallone Mazzaronello
8	Laghetto Cannitello	Contrada Cannitello	S. Croce Camer.	Dalla sorgente al mare
9	Sorgente Liequa	Contrada Fontanelle	Giarratana	Dalla sorgente al fiume Irminio
10	Sorgente Cassena	Cassena	Monterosso A.	—
11	Pozzo Caruso Carolina	Pirrera	Acate	—
12	Pozzo Paternò Giuseppe	Litteri	Id.	—
13	Pozzo Caruso Giovanni	Pirrera	Id.	—
14	Pozzo Bagliere Sebastiano (Chiesa S. Antonio)	Donnascala	Giarratana	—
15	Pozzo Allibrio Giovanni	Ciarciolo	Modica	—
16	Pozzo Assenza Giuseppe	Fargionello	Id.	—
17	Pozzo Cuntari Alessandro	Ciarciolo	Id.	—
18	Pozzo Cuntari Alessandro	Id.	Id.	—
19	Pozzo Cuntari Salvatore	Id.	Id.	—
20	Pozzo ERAS, Assegnatario Aurnia Salvatore	Fargione 1°	Id.	—

N. d'ord. 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
21	Pozzo ERAS, Assegnatario Renda Giovanni	Fargione 2°	Modica	—
22	Pozzo Cuntari Rosario	Ciarciolo	Id.	—
23	Pozzo Cuntari Rosario	Religione	Id.	—
24	Pozzo Mormino Ignazio	Fargione	Id.	—
25	Pozzo Penna Tommaso	Ciarciolo	Id.	—
26	Pozzo Scivoletto Pasquale	Id.	Id.	—
27	Pozzo ERAS, Assegnatario Liuzzo Giovanni	Giarrusso	Id.	—
28	Pozzo ERAS, in proprietà di Cerruto Giuseppe	Fargione	Id.	—
29	Pozzo ERAS, in proprietà di Sudano Rosario	Id.	Id.	—
30	Pozzo ERAS, Assegnatario Floridia Giuseppe	Valentino	Id.	—
31	Pozzo ERAS, proprietà avvocato Basilo Giuseppe	S. Filippo	Id.	—
32	Pozzo Giardina Domenica	Casazza	Pozzallo	—
33	Pozzo Arezzo Corrado	Passolato n. 1	Ragusa	—
34	Id.	Passolato n. 2	Id.	—
35	Id.	Passolato n. 3	Id.	—
36	Id.	Passolato n. 4	Id.	—
37	Pozzo Gambuzza Dante	Punta-Secca	S. Croce Camer.	—
38	Pozzo Oddo Giovanni	Finaiti	Id.	—
39	Pozzo Suizzo Giovanni	Id.	Id.	—
40	Pozzo Tidona Teresiano	Pozzo Finocchiara	Id.	—
41	Pozzo Barone Mario	Giardino Grande	Id.	—
42	Pozzo Allibrio Giovanni	Arizzi	Scicli	—
43	Pozzo Arrabito Bartolomeo	Contrada Bruca	Id.	—
44	Pozzo Arrabito Stefano	Arizzi	Id.	—
45	Pozzo Conti Ignazio	P. Filippa	Id.	—
46	Pozzo Di Zisa Pietro	Id.	Id.	—
47	Pozzo Di Benedetto Maria	Gesuiti	Id.	—
48	Pozzo Emmolo Andrea	P. Filippa	Id.	—
49	Pozzo Emmolo Angelo	Donnamisurata	Id.	—
50	Pozzo Emmolo Angelo	Sampieri	Id.	—
51	Pozzo Falla Angela	Arizzi	Id.	—
52	Pozzo Falla Francesco	Id.	Id.	—
53	Pozzo Favacchio Salvatore	Bruca	Id.	—
54	Pozzo La Rocca Giovanni	Id.	Id.	—
55	Pozzo Mazza Concetta	Arizzi	Id.	—
56	Pozzo Mormino Emanuele	Dammusi	Id.	—
57	Pozzo Penna Gaetano	Arizzi	Id.	—
58	Pozzo Penna Girolama	Bruffalori	Id.	—
59	Pozzo Penna Girolama	P. Conti	Id.	—
60	Pozzo Penna Bartolomeo	Fossa	Id.	—
61	Pozzo Pluchinotta Placido	Corvo n. 2	Id.	—
62	Pozzo Pulizzi Giuseppe	Corvo	Id.	—
63	Pozzo Scala Giovanni	Arizzi	Id.	—
64	Pozzo Scimone Salvatore	Gesuiti	Id.	—
65	Pozzo Spadaro Raimondo	Id.	Id.	—
66	Pozzo Triolo Franca	Corvo	Id.	—
67	Pozzo Trovato Salvatore	Arizzi	Id.	—
68	Pozzo Catalano Francesco	Bruca	Id.	—
69	Pozzo ERAS, Assegnatario Agolino Michelangelo	Trippatore	Id.	—
70	Pozzo ERAS, Assegnatario Pellegrino Giuseppe	Spataro	Id.	—
71	Pozzo ERAS, Assegnatario Conti Concetto	Contrada S. Rosolia	Id.	—

(7305)

Visto, *il Ministro*: LAURICELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Silvi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Silvi (Teramo) — al quale la legge assegna 20 membri — risultò composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile il normale funzionamento del civico consesso, rendendolo carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione 1972.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1971 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964 — il prefetto di Teramo, in data 24 novembre u.s., invitava il sindaco del comune di Silvi a convocare il consiglio comunale per deliberare il bilancio stesso.

Il prefetto, nel contempo, non mancava di avvertire che, nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi e sanzionatori previsti dal citato art. 4 della legge n. 964.

Portato, però, all'esame del consiglio comunale, il bilancio di previsione 1972, nella seduta del 4 dicembre 1971, conseguiva solo 10 voti favorevoli e 8 contrari e, pertanto, non veniva approvato, in quanto, prevedendosi l'applicazione di eccedenze tributarie, occorreva all'uopo, ai sensi dell'art. 310 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il prefetto, allora, riteneva opportuno disporre, con decreto 15 dicembre 1971, fatto notificare a tutti i consiglieri, una nuova convocazione del consiglio comunale, con l'espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto all'approvazione del bilancio entro il termine assegnato di otto giorni, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dal menzionato articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto, però, esito positivo, in quanto, nella seduta fissata per il 21 dicembre 1971, non è stato raggiunto il suindicato *quorum* di voti favorevoli, necessario per l'approvazione del bilancio.

Essendo, poi, decorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale, il prefetto, dopo aver nominato, con decreto 30 dicembre 1971, un commissario per l'approvazione del bilancio, in via sostitutiva, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Al riguardo si osserva che il predetto consiglio comunale, inadempiente in ordine all'obbligo fondamentale del bilancio 1972, alla data del 31 ottobre 1971, entro la quale avrebbe dovuto provvedervi, non è riuscito a deliberare tale atto, malgrado due successivi interventi monitori del prefetto, essendo mancato il *quorum* necessario, nelle due adunanze all'uopo tenutesi rispettivamente il 4 e il 21 dicembre 1971.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Silvi.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 febbraio 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Silvi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Calogero Di Maira.

Roma, addì 10 maggio 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Silvi (Teramo) ha omesso di provvedere alla approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1972, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 febbraio 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Silvi (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Calogero Di Maira è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1972

LEONE

RUMOR

(7758)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1972.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 19 luglio 1971, n. 565, concernente il riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza alla infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.);

Ritenuto di dover procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Opera anzidetta, per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 11 della legge sopra citata;

Viste le designazioni formulate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) è composto come segue per la durata di cinque anni:

Delmirani rag. Lamberto, membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cecconi dott. Teodórico, membro designato dal Ministero del tesoro;

Intennimeo dott. Mario, membro designato dal Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

(7498)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Dicomano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 novembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Dicomano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comune di Dicomano (Firenze);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Bonucci Iolanda ed altri, Casini Lina ved. Ugolini, Pellei Antonio e Santoni Serse, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una collina posta sulla riva sinistra della Sieve e che inquadra, per chi provenga da sud, il paese, ricoperta di coltivazioni agricole e saldantesi poi, verso nord, con altre alture boscose, costituisce un caratteristico paesaggio fra il fiume, la collina stessa e l'antico centro abitato, componendo un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale nonchè un insieme di quadri naturali veramente eccezionali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Dicomano (Firenze), come sottospecificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

strada statale Tosco-Romagnola dal punto ove essa scavalca il torrente San Godenzo fino a dove si innesta in essa la strada di Circonvallazione; si segue poi questa via fino a Piazza Piave che viene percorsa in senso orario da ponente a levante, poi il confine segue le vie Valfonda, Garibaldi fino al bivio con la strada comunale di Fiascole che viene percorsa fino dove essa si innesta sulla statale Tosco-Romagnola che segna il perimetro del vincolo solo fino al primo suo allargamento, dopo di che la linea di confine segue l'argine del fiume Sieve (riva sinistra) fino a che ritorna sulla statale al ponte del torrente San Godenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Dicomano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 22 novembre 1968 nei locali della soprintendenza ai monumenti in palazzo Pitti, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha tenuto una riunione per discutere le seguente O.O.P.

(*Omissis*).

6) Proposta di tutela in comune di Dicomano.

(*Omissis*).

Dopo una lunga discussione e la proposta dell'arch. Saccardi di estendere a parte del nucleo urbano la zona tutelata i signori: prof. Giovanni Colacicchi, arch. Guido Morozzi, dott. Barbi (E.P.T.), prof. Ugo Saccardi decidono che la zona segnata nella allegata planimetria posta nel comune di Dicomano, debba essere inclusa negli elenchi delle cose da tutelare ai sensi della legge n. 1497 perchè essa rappresenta un ambiente avente valore storico e tradizionale e perchè in essa aspetti tipici del paesaggio mugellano caratterizzato dalle aspre pendici appenniniche che si spingono fino a lambire il corso della Sieve si fondono con l'opera umana rappresentata dal nucleo urbano di Dicomano che ha mantenuto notevoli elementi di architettura montana dai secoli passati talchè l'insieme ha un suo valore paesistico indiscutibile. La commissione intende con la sua decisione salvare tali valori pur senza escludere che un serio studio debba fissare ove e come le necessità edilizie della popolazione nella vita odierna possano trovare conveniente e dignitosa soluzione. Il sindaco sig. Vecci vota contro la decisione della commissione.

(*Omissis*).

(7227)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 delle varietà Beneventano, Kentucky e Burley, sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nei territori delle provincie di Benevento ed Avellino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del Regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970 che fissa talune norme generali per

l'intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 164 del 27 luglio 1970;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2729/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 che proroga il Regolamento (CEE) n. 1468/70 che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri di intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 282 del 23 dicembre 1971;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico dell'A.I.M.A. per il tabacco nell'adunanza dell'11 febbraio 1972;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 della varietà Beneventano, Kentucky e Burley, sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nei territori delle provincie di Benevento ed Avellino;

Decreta:

Articolo unico

Le offerte all'intervento dei tabacchi in colli del raccolto 1970 delle varietà Beneventano, Kentucky e Burley sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nei territori delle provincie di Benevento e di Avellino, vanno presentate alla sezione specializzata per il tabacco dell'A.I.M.A. per uno dei centri di ammasso appresso indicati:

1) Venticano, frazione di Castello del Lago (Avellino) della ditta Pucillo Luigi;

2) S. Felice a Cancello (Caserta) della Federazione dei consorzi agrari;

3) Salerno, contrada Lamia del consorzio agrario di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SILVESTRI

(7265)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 delle varietà Nostrano, Kentucky, Burley e Bright, sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, nelle provincie del Piemonte, della Lombardia, del Trentino-Alto Adige, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del Regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970 che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 164 del 27 luglio 1970;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2729/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 che proroga il Regolamento (CEE) n. 1468/70 che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri di intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 282 del 23 dicembre 1971;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico dell'A.I.M.A. per il tabacco nell'adunanza dell'11 febbraio 1972;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 delle varietà Nostrano, Kentucky, Burley e Bright, sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie del Piemonte, della Lombardia, del Trentino Alto-Adige, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Le offerte all'intervento dei tabacchi in colli del raccolto 1970 delle varietà Nostrano, Kentucky, Burley e Bright sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, del Piemonte, della Lombardia e del Trentino-Alto Adige, vanno presentate alla sezione specializzata per il tabacco dell'A.I.M.A. per uno dei centri di ammasso appresso indicati:

1) S. Pietro di Morubio, contrada Bonavicina (Verona), della ditta Mercati Gianfranco;

2) Cologna Veneta (Verona), via Dante, del consorzio agrario di Verona;

3) Isola della Scala (Verona), via Verona, del consorzio agrario di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

p. *Il Ministro*: JOZZELLI

(7268)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 delle varietà Xanti Yakà, Perustitza ed Erzegovina, sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie degli Abruzzi e del Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del Regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970 che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 164 del 27 luglio 1970;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2729/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 che proroga il Regolamento (CEE) n. 1468/70 che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri di intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 282 del 23 dicembre 1971;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico dell'A.I.M.A. per il tabacco nell'adunanza dell'11 febbraio 1972;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 delle varietà Xanty Yakà, Perustitza ed Erzegovina sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie degli Abruzzi e del Molise;

Decreta:

Le offerte all'intervento dei tabacchi in colli del raccolto 1970 delle varietà Xanti Yakà, Perustitza ed Erzegovina sottoposte alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie degli Abruzzi e del Molise, vanno presentate alla sezione specializzata per il tabacco dell'A.I.M.A. per uno dei centri di ammasso appresso indicati:

1) Ortona (Chieti), contrada Madonna degli Angeli del consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara;

2) Pescina, frazione Venere (L'Aquila) della Federazione italiana dei consorzi agrari;

3) Cave (Roma) contrada Speciano e via G. Venzi della ditta Spalletti Massimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

p. *Il Ministro*: JOZZELLI

(7267)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada e declassificazione a comunale del tratto dismesso in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 136 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 22-27431 del 21 novembre 1969 con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha proposto la classificazione tra le provinciali del tratto di strada comunale del Pontino compreso tra piazza del Pontino e la strada statale n. 523 e la declassificazione tra le comunali del tratto terminale della strada provinciale « S. Vittoria di Libiola » compreso tra via Nazionale (progressiva km. 0+000) e piazza del Pontino (km. 0+650);

Visto il voto n. 1367 dell'8 settembre 1970 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Vista la nota n. 38590 del 24 dicembre 1970 con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha fatto presente che, essendo, nel frattempo, variata la situazione viaria a seguito di alcuni lavori autostradali, ferma restando l'opportunità di declassificare a comunale il tratto della strada provinciale « S. Vittoria di Libiola » non si ravvisava la necessità di classificare provinciale il tronco della strada comunale del Pontino, in quanto era in fase di avanzata costruzione una nuova arteria;

Vista la delibera n. 13735 del 22 aprile 1971 con la quale l'amministrazione provinciale di Genova a conferma di quanto comunicato con la nota n. 38590 del 24 dicembre 1970, ha proposto la classificazione tra le provinciali del tratto della strada tra il nuovo raccordo « strada statale n. 523-strada statale n. 1-Piazza del Pontino »;

Visto il voto n. 1361 del 12 ottobre 1971 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, confermando il proprio parere per quel che concerne la declassificazione, si è espresso favorevolmente per la nuova classificazione;

Ritenuto, pertanto, che tali tronchi possono essere, classificati, l'uno tra le provinciali e declassificato l'altro tra le comunali, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada compreso tra il raccordo strada statale n. 523 di Velva-strada statale n. 1 e Piazza del Pontino, dell'estesa di km. 0+370 (salvo più precise misurazioni all'atto del passaggio dall'ente cedente ai cessionario) è classificato provinciale ed il tratto della strada provinciale « S. Vittoria di Libiola » compreso tra le progressive km. 0+000 e km. 0+650, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Sestri Levante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7269)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 sottoposti alle operazioni di trasformazione e di condizionamento nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Terni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del Regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970 che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 164 del 27 luglio 1970;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2729/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 che proroga il Regolamento (CEE) n. 1468/70 che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri di intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 282 del 23 dicembre 1971;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico dell'A.I.M.A. per il tabacco nell'adunanza del 28 marzo 1972;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Terni;

Decreta:

Le offerte all'intervento dei tabacchi in colli del raccolto 1970 sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Terni, vanno presentate alla sezione specializzata per il tabacco dell'A.I.M.A. per uno dei centri di ammasso appresso indicati:

1) Soriano nel Cimino (Viterbo), via Ortona della ditta Bettini Fratelli di Giovanni;

2) Frosinone, via Valle Fioretta n. 220 della Federazione italiana dei consorzi agrari;

3) Lanuvio, frazione Campoleone (Roma), via Nettunense del Consorzio agrario provinciale di Roma;

4) Cave (Roma), contrada Speciano e via G. Venzi della ditta Spalletti Massimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

p. *Il Ministro*: JOZZELLI

(7266)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Montegrino Valtravaglia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilata ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio del comune di Montegrino Valtravaglia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montegrino Valtravaglia;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Montegrino Valtravaglia che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di boschi di essenze pregiate di alto fusto, betulle secolari, faggi, ontani e castani e con notevoli gruppi di conifere: gli insediamenti dovuti all'opera dell'uomo nei centri abitati e nei casolari sparsi si fondono con la natura a costituire insiemi di valore estetico e tradizionale; godibili come quadro panoramico delle strade e punti di vista pubblici esistenti nel territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Montegrino Valtravaglia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed, è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: dal territorio comunale di Luino e di Cremenaga;

a est: dal territorio di Cugliate Fabiasco;

a sud: dal territorio comunale di Grantola;

a ovest: dal territorio di Brissago, Mesenzana e Germignaga.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Montegrino Valtravaglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 aprile 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi 27 febbraio 1971, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA: vincolo di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente propone alla commissione di assoggettare a tutela, ai sensi dell'art. 1, numeri 2 e 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Montegrino Valtravaglia, così delimitato:

a nord: dal territorio comunale di Luino e di Cremenaga;

ad est: dal territorio di Cugliate Fabiasco;

a sud: dal territorio comunale di Grantola;

ad ovest: dal territorio di Brissago, Mesenzana e Germignaga.

(*Omissis*).

Nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente mette in votazione palese la propria proposta che risulta approvata con il seguente risultato:

voti favorevoli: cinque;

voti contrari: uno (sindaco).

(*Omissis*).

(7228)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada e declassificazione fra le comunali di un'altra in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 20146 in data 19 ottobre 1970 dell'amministrazione provinciale di Vicenza concernente la classificazione a provinciale della circonvallazione a nord del centro abitato del comune di Malo, dalla strada provinciale Priabona, in prossimità dell'incrocio con la strada comunale del Cimitero all'incrocio con la strada statale n. 46 e la declassificazione a comunale del tratto della strada provinciale Priabona dall'incrocio con la strada comunale del Cimitero fino all'incrocio con via Liston S. Gaetano e piazza Marconi;

Visto il voto n. 1871/71 del 18 gennaio 1972, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che può accogliersi la richiesta di provincializzazione e di declassificazione di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

E' classificata provinciale la circonvallazione a nord del centro abitato di Malo che parte dalla strada provinciale Priabona in prossimità dell'incrocio con la strada comunale del Cimitero e termina all'incrocio con la strada statale n. 46, dell'estesa di km. 2+070 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Art. 2.

Il tratto della strada provinciale Priabona, di cui alle premesse, dall'incrocio con la strada comunale del Cimitero fino all'incrocio con via Liston S. Gaetano e piazza Marconi, della estesa di km. 0+630, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Malo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7270)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 31 maggio 1971, n. 492, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada « Fondo Valle Torrente Bilioso » congiungente la strada provinciale Matera-Grassano con la strada provinciale n. 209, IV tronco, della lunghezza di km. 6+600;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 18 gennaio 1972, n. 1867/71, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della anzidetta strada;

Ritenuto che la strada stessa può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di chilometri 6+600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7274)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici cementi industriali in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici cementi industriali in provincia di Treviso, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 gennaio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici cementi industriali in provincia di Treviso, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7730)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 maggio 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Andrea Rossi, console onorario di Finlandia a La Spezia.

(7479)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, è vacante la seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7712)

Vacanza della cattedra di fisica teorica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno, è vacante la cattedra di fisica teorica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7713)

Vacanza della cattedra di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7714)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 688-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 688-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Sidoli Michele, con sede in Milano, via Forze Armate n. 24.

(7532)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 724-MI »

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 724-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Tedeschi Gioacchino, con sede in Milano, piazza Duomo n. 17

(7533)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1972 « Ripartizione degli utili della lotteria "Italia,, estratta a Roma il 6 gennaio 1972 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 16 maggio 1972, alla pag. 10, dove è scritto:

« 351. Castelsaraceno (Potenza) per le opere assistenziali 0,029112 % »

leggasi:

« 351. Castelsaraceno (Potenza) — *Parrocchia Santo Spirito* Per le opere assistenziali 0,029112 % »

(7711)

Errata-corrige

Nella tabella delle « Restituzioni applicabili dal 6 gennaio 1972 al 19 gennaio 1972, a norma del Regolamento (CEE) numero 24/72, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *a*) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 31 marzo 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 2523 Nella colonna « Ammontare della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) », in corrispondenza della voce di tariffa 17.01-B-I zuccheri bianchi, deve essere inserito un trattino (—).

(7487)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1972, la provincia di Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 401.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7781)

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1972, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 904.342.216, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7782)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1972, il comune di Borgetto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7783)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1972, il comune di Realmonte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.482.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7784)

Autorizzazione al comune di S. Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1972, il comune di S. Elisabetta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7785)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1972, il comune di S. Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7786)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1972, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7787)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 30 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,55	581,55	581,51	581,55	581,85	581,55	581,55	581,55	581,55	581,50
Dollaro canadese	590,50	590,50	590,85	590,50	591,10	590,58	590,60	590,50	590,50	590,50
Franco svizzero	151,025	151,025	151,05	151,025	151 —	150,98	150,97	151,025	151,02	151 —
Corona danese	83,95	83,95	84,05	83,95	83,50	83,96	83,97	83,95	83,95	83,95
Corona norvegese	89,05	89,05	89 —	89,05	88,50	89,04	89,04	89,05	89,05	89 —
Corona svedese	122,80	122,80	122,80	122,80	122,70	122,80	122,80	122,80	122,80	122,78
Fiorino olandese	181,27	181,27	181,28	181,27	181,10	181,26	181,25	181,27	181,27	181,25
Franco belga	13,2485	13,2485	13,2650	13,2485	13,24	13,24	13,2490	13,2485	13,24	13,20
Franco francese	116,175	116,175	116,25	116,175	116,20	116,18	116,19	116,175	116,17	116,15
Lira sterlina	1519,30	1519,30	1520,25	1519,30	1519,50	1519,48	1519,60	1519,30	1519,30	1519,30
Marco germanico	183,035	183,035	183,10	183,035	183 —	183,05	182,99	183,035	183,03	183 —
Scellino austriaco	25,207	25,207	25,20	25,2070	25,19	25,22	25,205	25,207	25,20	25,20
Escudo portoghese	21,59	21,59	21,59	21,59	21,55	21,60	21,595	21,59	21,59	21,58
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,0150	9,01	9 —	9,01	9,0115	9,01	9,01	9 —

Media dei titoli del 30 maggio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,35
» 5 % (Ricostruzione)	95,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,325
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni esteri)	96,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,025
» 5,50 % » » 1968-83	96,80
» 5,50 % » » 1969-84	96,80
» 6 % » » 1970-85	100 —
» 6 % » » 1971-86	99,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,60
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1972

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,55	Franco belga	13,249
Dollaro canadese	590,55	Franco francese	116,182
Franco svizzero	150,997	Lira sterlina	1519,45
Corona danese	83,962	Marco germanico	183,012
Corona norvegese	89,045	Scellino austriaco	25,206
Corona svedese	122,80	Escudo portoghese	21,592
Fiorino olandese	181,26	Peseta spagnola	9,011

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 278 Mod. 241 D.P. — Data: 20 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale dello Stato di Milano — Intestazione: Pravettoni Ettore, nato a Milano l'11 marzo 1936 — Titoli del debito pubblico nominativi: 3 — Capitale L. 350.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 maggio 1972

(7665)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 maggio 1972 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Eros », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 13 maggio 1954, rep. 19785;

2) edilizia « Etna Domus », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 24 aprile 1954, rep. 19613;

3) edilizia « Aspètta e spera », con sede in Roma, costituita per rogito Franco in data 8 maggio 1954, rep. 83933;

4) edilizia « Santa Vittoria », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 25 marzo 1953, rep. 10.000;

5) edilizia « Fonte Branda », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 20 maggio 1954, rep. 19876;

6) edilizia « Condor », con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 17 ottobre 1955, rep. 94589;

7) edilizia « Ermena Romana », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 10 maggio 1954, rep. 19759;

8) « Pescatori Calatiberia », con sede in Roma, costituita per rogito Vomero in data 4 ottobre 1967, rep. 16350;

9) edil. « Saturnia 30 », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 12 marzo 1964, rep. 418713;

10) di consumo « La Prora », con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 14 gennaio 1965, rep. 260595;

11) edil. « Sole Italico », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 23 giugno 1954, rep. 11963;

12) edil. « Il Mio Focolare », con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 4 giugno 1954, rep. 755/359;

13) di produzione e lavoro « N.U.C.A.R. Nettezza urbana cooperativa appalti Roma », con sede in Roma, costituita per rogito Colizzi in data 24 aprile 1944, rep. 12182;

14) mista « Esattoriali di Roma », con sede in Roma, costituita per rogito Balsi in data 19 ottobre 1944, rep. 26541;

15) edil. « I Bucaneve », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 4 agosto 1954, rep. 20451;

16) agricola « Partigiani di Palestrina », con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 15 ottobre 1944, rep. 3827;

17) « Romedil », con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 25 novembre 1946, rep. 6714;

18) edil. « Stella d'Oriente », con sede in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 3 dicembre 1952, rep. 26541;

19) di produzione e lavoro « Iuvenes », con sede in Roma, costituita per rogito Gianfelice in data 30 novembre 1964, repertorio 137763;

20) edil. « Labora in Laetitia », con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 6 luglio 1954, rep. 17990;

21) edil. « Franca 12° », con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 22 maggio 1954, rep. 75124;

22) edil. « Pegasus », con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 29 marzo 1954, rep. 3201/1459;

23) edil. « Domus Viridans fra liberi professionisti e impiegati dello Stato », con sede in Roma, costituita per rogito Mammuccari in data 2 febbraio 1953, rep. 9126;

24) edil. « Zeus », con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 8 febbraio 1954, rep. 25978-10624;

25) edil. « Aedes fra dipendenti statali in servizio a Latina », con sede in Latina, costituita per rogito Corbò in data 25 febbraio 1962, rep. 27822;

26) edil. « Dario », con sede in Latina, costituita per rogito Millozza in data 16 aprile 1964, rep. 12899;

27) edilizia « Elios », con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 22 aprile 1967, rep. 69814;

28) agricola per vendite ed acquisti collettivi (CAVAC), con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Lupini in data 30 luglio 1966, rep. 43428;

29) edilizia « Casa Serena », con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 12 maggio 1963, rep. 23018;

30) edil. « Edilpesca », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Marchetti in data 10 gennaio 1968, rep. 14868/2125;

31) edilizia « Casa Serena », con sede in Apiro (Macerata), costituita per rogito Olmi in data 10 luglio 1960, rep. 301/129;

32) agricola di San Ponzo Semola, con sede in San Ponzo Semola di Ponte Nizza (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 24 febbraio 1962, rep. 3046.

(7593)

Scioglimento di ventinove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 maggio 1972 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « S. Eufemia », con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Giuliani in data 24 maggio 1965, rep. 7462;

2) edil. « S.I.L.P. Bologna venti », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 3 ottobre 1963, rep. 60685;

3) edil. « S.I.L.P. Bologna diciassette », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 11 settembre 1963, repertorio 60563;

4) edil. « San Giovanni », con sede in Bologna, costituita per rogito Romagnoli in data 19 novembre 1964, rep. 7835;

5) edil. « Astorre-Toscana », con sede in Bologna, costituita per rogito Vico in data 12 novembre 1958, rep. 28513;

6) edil. « Edificatrice G. Marchi di Zola Predosa », con sede in Zola Predosa (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 20 febbraio 1962, rep. 5980;

7) mista « Produzione agricola consumo lavoro di Aguscello », con sede in Aguscello (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 10 dicembre 1946, rep. 2192/339;

8) agricola « Produzione agricola S. Biagio di Bondeno », con sede in San Biagio di Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 4 febbraio 1947, rep. 4811/3024;

9) di consumo « Fra i dipendenti dell'ospedale sanatoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Tresigallo », con sede in Tresigallo (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 22 ottobre 1947, rep. 2931/461;

10) edil. « Edificatrice di Cattolica », con sede in Cattolica, costituita per rogito Bevilacqua in data 16 novembre 1963, rep. 40057;

11) edil. « Il Ponte », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gafà in data 29 dicembre 1964, rep. 10780;

12) edil. « Suasia », con sede in Civitella di Romagna, costituita per rogito Faticanti in data 1° giugno 1965, rep. 86784;

13) edil. « Malatesta », con sede in Coriano (Forlì), costituita per rogito Milana in data 18 agosto 1964, rep. 7944;

14) edil. « Mercurio », con sede in Morcino di Romagna (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 12 gennaio 1964, rep. 24924;

15) edil. « Fra i dipendenti della provincia », con sede in Rimini, costituita per rogito Trombetti in data 3 marzo 1964, rep. 25193;

16) edil. « Casa dipendenti comunali », con sede in Rimini, costituita per rogito Trombetti in data 29 luglio 1963, rep. 24131;

17) edil. « Cooperativa Casa Nuova », con sede in Rimini, costituita per rogito Trombetti in data 12 dicembre 1962, repertorio 23133;

18) edil. « Aquila », con sede in Rimini, costituita per rogito Pizzi in data 26 marzo 1964, rep. 48256;

19) edil. « Adriatica ferrovieri », con sede in Rimini, costituita per rogito Trombetti in data 13 novembre 1962, rep. 22986;

20) edil. « Il Nido », con sede in Sarsina (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 2 dicembre 1959, rep. 8576;

21) agricola « Casearia Santa Maria », con sede in Rastellino di Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Ansaldi in data 15 novembre 1966, rep. 181430/9510;

22) agricola « Casearia S. Silvestro », con sede in Staggia di S. Prospero (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 28 aprile 1961, rep. 7966/2937;

23) agricola « Caseificio Due Valli », con sede in Vigolzone (Piacenza), costituita per rogito Anastasi in data 11 maggio 1967, rep. 1685;

24) edil. « Fiducia », con sede in Ravenna, costituita per rogito Fortuna in data 10 ottobre 1963, rep. 28342;

25) agricola di produzione e lavoro del comune di Castelbolognese, con sede in Castelbolognese (Ravenna), in data 26 novembre 1945. rep. 5416;

26) edil. « Simba », con sede in Rubiera (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 23 dicembre 1963, rep. 11272;

27) edil. « Casa Mia », con sede in Rubiera (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 23 dicembre 1963, rep. 11272;

28) edil. « La Secchia », con sede in Rubiera (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 23 dicembre 1963, repertorio 11274;

29) agricola « Cantina distilleria la Querciola », con sede in S. Giovanni di Querciola di Viano (Reggio Emilia), costituita per rogito Grasselli in data 13 febbraio 1961, rep. 8713.

(7480)

Scioglimento di quarantaquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 maggio 1972 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Eaplia », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 17 dicembre 1963, rep. 30830;

2) edilizia « Pro-Domo », con sede in Arezzo, costituita per rogito Basagni in data 16 dicembre 1963, rep. 6397;

3) « Industria mangimistica agricola Casentinese C.I.M. A.C », con sede in Ponte a Poppi di Poppi (Arezzo), costituita per rogito Taiti in data 21 novembre 1965, rep. 4596;

4) edilizia « Dipendenti amministrazione provinciale Coop. E.D.A.P », con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 23 dicembre 1965, rep. 20660;

5) edilizia « S.I.L.P. Grosseto I », con sede in Grosseto, costituita per rogito De Carolis in data 31 agosto 1963, rep. 39384;

6) edilizia « Coedifico », con sede in Grosseto, costituita per rogito Bonesi in data 11 giugno 1963, rep. 18635;

7) « Cili Consorzio italiano lavoratori ittici », con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 29 maggio 1965, rep. 40817;

8) edil. « Follonica settima Case per lavoratori », con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 15 ottobre 1965, rep. 26620;

9) edil. « Piombina dodicesima Case per lavoratori », con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 16 ottobre 1965, rep. 26632;

10) edil. « Follonica Nona Case per lavoratori », con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccari in data 12 ottobre 1965, rep. 26557;

11) di lavoro e produzione agricola di Poderi di Montemerano, con sede in Montemerano di Manciano (Grosseto), costituita per rogito Bruscalupi in data 17 dicembre 1944, rep. 9382;

12) edil. « Grazia », con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Casali De Rosa in data 11 novembre 1964, rep. 32682;

13) di produzione e lavoro « Artigiana dell'ago M. Goretti » già Femminile Santa Maria Goretti, con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 9 dicembre 1947, rep. 863;

14) edilizia « Castel Felice », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 28 aprile 1955, rep. 18249;

15) edilizia « Amaranto », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 29 aprile 1964, rep. 56692;

16) edilizia « Cristoforo Colombo », con sede in Livorno, costituita per rogito Giannone in data 1° luglio 1959, rep. 17553;

17) edil. « Gioia di vivere », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 3 febbraio 1960, rep. 32501;

18) edil. « Brigadiere Pietrocola Salvatore », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 15 dicembre 1949, rep. 7908;

19) edilizia « Amicizia », con sede in Livorno, costituita per rogito Biondi in data 4 febbraio 1968, rep. 20683;

20) edil. « San Gennaro », con sede in Livorno, costituita per rogito Insigna in data 23 gennaio 1961, rep. 6087;

21) edilizia « Oggi », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 7 febbraio 1964, rep. 65544;

22) edil. « S.I.L.P. Livorno n. 1 », con sede in Livorno, costituita per rogito Van Berger in data 30 gennaio 1964, repertorio 50536;

23) edil. Orsa maggiore », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 24 settembre 1965, rep. 38594;

24) edil « C.E.L.P.E.T. Cooperativa edile livornese postali e telegrafici », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 8 febbraio 1962, rep. 41120;

25) edil. « Zenit fra personale di ruolo delle scuole medie », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 22 agosto 1952, rep. 16898;

26) edil. « Il Calibro », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 29 aprile 1964, rep. 56694;

27) edil. « La Tramontana », con sede in Livorno, costituita per rogito Mameli in data 8 marzo 1968, rep. 347;

28) edil. « S. Giorgio », con sede in Livorno, costituita per rogito Matacena in data 4 settembre 1964, rep. 28622;

29) edil. « Stadium », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 12 giugno 1964, rep. 58358;

30) « Il Lavoro (ex dipendenti dell'A.R.A.R.) », con sede in Livorno, costituita per rogito Bastianelli in data 26 luglio 1948, rep. 30395;

31) edil. « Minerva fra avvocati, procuratori e professionisti di Livorno », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 15 febbraio 1958, rep. 30395;

32) edil. « Primavera », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 24 giugno 1963, rep. 23933;

33) agricola « Produttori agricoli di Castelnuovo della Misericordia », con sede in Castelnuovo della Misericordia di Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Farneti in data 5 febbraio 1957, rep. 8212;

34) edil. « Congiunti caduti e dispersi in guerra e reduci », con sede in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Massari in data 15 marzo 1958, rep. 11984;

35) edil. « Avvenire edile », con sede in Gavinana di S. Marcello Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito Caponnetto in data 1° marzo 1953, rep. 953;

36) edil. « S. Vincenzo Ferreri », con sede in Siena, costituita per rogito Lingg Lusini in data 25 giugno 1956, rep. 12547;

37) edil. « S.P.E.Z.I.A. », con sede in Siena, costituita per rogito Grillo in data 8 dicembre 1955, rep. 15877;

38) agricola « della Suvera », con sede in Suvera di Casole d'Elsa (Siena), costituita per rogito Soldateschi in data 24 gennaio 1953, rep. 18037;

39) edil. « Il Lavoro », con sede in Chianciano Terme (Siena), costituita per rogito Caroti in data 30 marzo 1963, rep. 1837;

40) di produzione e lavoro « Cooperativa lavoratori albergo e mensa e pubblici esercizi », con sede in Chianciano Terme (Siena), costituita per rogito Vincenti in data 13 marzo 1963, rep. 16899;

41) edil. « ACLI di Chianciano Terme », con sede in Chianciano Terme (Siena), costituita per rogito Caroti in data 3 aprile 1963, rep. 1842;

42) edil. « ACLI Pienza », con sede in Pienza (Siena), costituita per rogito Macar Matteoli in data 9 marzo 1959, repertorio 15329;

43) edil. « Casa Nostra », con sede in Poggibonsi (Siena), costituita per rogito Miraldi in data 17 ottobre 1954, rep. 3991;

44) agricola « Cusona », con sede in Mignano di San Gimignano (Siena), costituita per rogito Soldateschi in data 4 gennaio 1953, rep. 17920.

(7592)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di neuropsichiatria infantile, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1971, che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Battista Ines	Bari - 11 gennaio 1931	si						
2. Bieber Giorgio	Firenze 7 dicembre 1936	si						
3. Buttitta Pietrina	Castelvetrano 16 novembre 1928					si		
4. Crosato Francesco	Treviso 8 ottobre 1927		si					
5. Cumer Silvana	Bolzano 18 febbraio 1929	si						
6. D'Angelo Angela Erminia	Milano 13 febbraio 1933	si						
7. Grasselli Angelina	Milano 10 ottobre 1927	si						
8. Grillo Lonati Virginia	Genova Voltri 23 settembre 1929					si		
9. Lanciani Valeria	Roma 17 maggio 1934	si						
10. Luciano Luciana	Genova Rivarolo 25 novembre 1925	si						
11. Marinig Luciano	Muzzana del Turgnano 22 maggio 1934	si						
12. Morcaldi Luigi	Napoli 18 luglio 1935	si						
13. Paracchi Giuseppe	Milano 28 settembre 1939	si						
14. Ravetto Franco	Chianocco 24 dicembre 1935	si						
15. Russo Roberto Carlo	Milano 9 febbraio 1934	si						
16. Spinnato Aldo	Palermo 24 settembre 1929	si						
17. Tuvo Fulvio	Trieste 19 luglio 1921					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di neuropsichiatria infantile, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7294)

Elenco dei primari di chirurgia maxillo facciale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971, che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo facciale bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Bandettini Marcello	Pisa 5 dicembre 1931					si		
2. Benagiano Luigi	Gioia del Colle 2 gennaio 1915		si					
3. Brandimarte Fortunato	Milano 18 agosto 1925	si						
4. Calandriello Marcello	Aosta 9 settembre 1930					si		
5. Caldani Pietro	Roma 18 febbraio 1925					si		
6. Caprioglio Damaso	Rosignano Monferrato 9 marzo 1934					si	si	
7. Caputo Domenico	Altamura 4 novembre 1918					si		
8. Cassese Matteo	Napoli 6 febbraio 1930					si		
9. Castaldo Vincenzo	Acerra 25 maggio 1925					si		
10. Cavallazzi Costanza	Bologna 29 luglio 1930	si						
11. Cavina Carlo	Bologna 5 luglio 1935	si					si	
12. Ceria Giuseppe	Genova 9 aprile 1915		si					
13. Chantel Pier Andrea	Aosta 18 marzo 1934	si				si		
14. Ciuffreda Giovanni	Peccioli 5 gennaio 1923					si		
15. Clerici Ettore	Gallarate 21 settembre 1921		si					
16. Colombo Edoardo	Milano 11 giugno 1931						si	
17. Csepanyi Giorgio	Abony 25 giugno 1922		si					
18. Curci Giorgio	Milano 26 febbraio 1931						si	
19. Curioni Camillo	Polcenigo 4 ottobre 1925		si					
20. Dallera Pietro	Bologna 19 aprile 1931	si					si	
21. Debernardi Giovanni	Assunçion (Paraguay) 18 dicem- 1920					si		
22. Faraone Vladimiro	Trieste 24 gennaio 1925						si	
23. Ferrari Parabita Giuseppe	Rodi 11 marzo 1932	si						
24. Gennari Pier Umberto	Parma 7 gennaio 1929	si					si	
25. Giardino Costantino	Napoli 23 gennaio 1932	si						
26. Grandi Edoardo	Trieste 8 luglio 1910		si					
27. Luksich Giovanni	Fiume 8 febbraio 1923					si		
28. Maccaferri Alberto	Bologna 13 novembre 1928	si						
29. Marin Franco	Candiana 11 dicembre 1929					si		
30. Marinelli Luigi Filippo	Roma 21 giugno 1927					si		
31. Micheli Pellegrini Valerio	Carrara 16 novembre 1919	si						
32. Medica Remo	Torino 28 giugno 1924	si						
33. Nucci Giuseppe	Costiglion de Pepoli 23 marzo 1918		si					
34. Odasso Mario	Torino 20 novembre 1922	si						
35. Panzoni Enrico	Rovereto 3 settembre 1925					si		
36. Pisaneschi Roberto	Siena 14 marzo 1929					si		
37. Poglio Giuseppe	Asti 3 ottobre 1931						si	
38. Ponti Lionello	Roma 15 dicembre 1919					si		
39. Quintarelli Giorgio	Venezia 23 agosto 1922					si		
40. Raso Sergio	Cuneo 6 marzo 1930	si						
41. Re Giorgio	Torino 22 aprile 1928	si						
42. Righi Enrico	Genova 6 maggio 1932					si		
43. Rossi Adolfo	Firenze 25 settembre 1929					si		
44. Rossi Giuseppe	Milano 29 gennaio 1917		si					
45. Sacco Mario	Bolzaneto 24 aprile 1923	si						
46. Sacco Sergio	Genova 30 gennaio 1925					si		
47. Santi Giorgio	Alassio 21 dicembre 1927					si		
48. Scatafassi Salvatore	Roma 10 febbraio 1929					si		
49. Sossi Giuseppe	Trieste 14 dicembre 1926					si		
50. Stea Guido	Civitanova Marche 1° ottobre 1928				si	si		
51. Tani Giorgio	Ferrara 19 gennaio 1927					si	si	
52. Terranova Pasquale	Catania 8 settembre 1927					si		
53. Vianello Domenico	Treviso 6 agosto 1933	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia maxillo facciale, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7295)

Elenco dei primari di odontoiatria e stomatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1971, che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Agrestini Filippo	Nettuno 1° giugno 1926	si						
2. Bandettini Marcello	Pisa 5 dicembre 1931					si		
3. Baldinetti Vincenzo	Sala Consilina 13 agosto 1924	si						
4. Bar Umberto	Luino 23 maggio 1930	si						
5. Barucchi Giovanni Battista	Portomaurizio 5 gennaio 1924	si						
6. Benazzi Alfio	Castel D'Ario 10 agosto 1931	si						
7. Brandimarte Fortunato	Milano 18 agosto 1925					si		
8. Briasco Italo	Genova 8 luglio 1931	si						
9. Bruno Mario	Napoli 1° dicembre 1924	si					si	
10. Burani Giovanni	Faenza 30 ottobre 1929		si					
11. Calandriello Marcello	Aosta 9 settembre 1930					si		
12. Calderari Gerolamo	Milano 22 ottobre 1930	si						
13. Capriogl̄io Damaso	Rosignano Monferrato 9 marzo 1934					si	si	
14. Caputo Domenico	Altamura 4 novembre 1918					si		
15. Casella Benedetto	Cagliari 20 novembre 1930	si						
16. Cassese Matteo	Napoli 6 febbraio 1930					si		
17. Castaldo Vincenzo	Acerra 25 maggio 1925	si				si		
18. Cavaliere Ruggero	Barletta 7 aprile 1921		si					
19. Cavallazzi Costanza	Bologna 29 luglio 1930	si						
20. Cavina Carlo	Bologna 5 luglio 1935						si	
21. Ceria Giuseppe	Genova 9 aprile 1915					si		
22. Chantel Pier Andrea	Aosta 18 marzo 1934	si				si		
23. Chiaravalle Nicola	Lavello 6 agosto 1925	si						
24. Chiarini Giancarlo	Modena 17 agosto 1925		si					
25. Cimini Gianfranco	Casperia 16 dicembre 1922	si						
26. Cirillo Lino	Padova 1° gennaio 1926	si						
27. Ciuffreda Giovanni	Peccioli 5 gennaio 1923		si					
28. Codazzi Ambrogio	Milano 17 dicembre 1926	si						
29. Cojazzi Giacomo	Roveredo in Piano 3 agosto 1914					si		
30. Colombo Edoardo	Milano 11 giugno 1931						si	
31. Congedo Giovanni	Galatina 5 luglio 1925	si						
32. Corrado Francesco	Utica 19 ottobre 1917	si						
33. Cruciani Angelo	Perugia 22 maggio 1926	si						
34. Csepanyi Giorgio	Abony 25 giugno 1922		si					
35. Curci Giorgio	Milano 26 febbraio 1931						si	
36. Curioni Camillo	Polcenigo 4 ottobre 1925					si		
37. Dallera Pietro	Bologna 19 aprile 1931					si		
38. Debernardi Giovanni	Assunçion 18 dicembre 1920					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
39. Deganello Giorgio	Agna 15 aprile 1909	si						
40. De Gotzen Bruno	Portogruaro 13 marzo 1924	si						
41. Delitala Gavino	Bolotana 29 maggio 1930	si						
42. De Mola Vito	Bari 18 gennaio 1932	si						
43. De Nuccio Gennaro	Riardo 28 marzo 1911		si					
44. Destro-Castaniti Gaetano	Messina 5 aprile 1924	si						
45. Di Biasi Francesco	Roma 6 agosto 1932	si						
46. Di Gioia Elio	Foggia 31 maggio 1929	si						
47. Fabri Nello	Ascoli Piceno 1° febbraio 1932	si						
48. Falcone Carlo Alberto	Amalfi 15 agosto 1915						si	
49. Falconi Paolo	Caprese Michelangelo 21 maggio 1931	si						
50. Faraone Vladimiro	Trieste 24 gennaio 1925	si					si	
51. Fiorentini Sergio	Roma 22 maggio 1911		si					
52. Floris Natale	Cagliari 2 gennaio 1923	si						
53. Gagliani Nicola	Ravenna 17 settembre 1927	si						
54. Galluppi Alfonsina	Roma 21 agosto 1926	si						
55. Gambetti Giovanni	Imola 24 agosto 1928		si					
56. Gargiulo Paolo	Vico Equense 29 novembre 1928	si						
57. Gargiulo Vittorio	Napoli - 6 maggio 1929	si						
58. Gaudiello Fernando	S. Donato 9 novembre 1925	si						
59. Gennari Pier Umberto	Parma 7 gennaio 1929	si					si	
60. Gentili Mario	Terni 26 aprile 1932			si				
61. Giamminola Ettore	Como 30 settembre 1926	si						
62. Giancotti Mario	Piscopio 13 agosto 1922		si					
63. Giannotti Carlo	Carrara 2 novembre 1925	si						
64. Grandi Edoardo	Trieste 8 luglio 1910		si					
65. Hoffer Ermanno	Bois Colombes 28 giugno 1930	si						
66. Iacobellis Francesco	Bari 27 febbraio 1928	si						
67. Iacobellis Giovanni	Bari 21 luglio 1930	si						
68. Ibertis Lino	Torino 21 novembre 1921					si		
69. La Grassa Michele	Palermo 20 dicembre 1927							si
70. Longo Alfonso	S. Agata di Puglia 14 maggio 1932	si						si
71. Lucchese Francesco Paolo	Alcamo 15 febbraio 1925	si						
72. Lukacs Alessandro Sandor	Ujpest 18 gennaio 1922	si						
73. Luksich Giovanni	Fiume 8 marzo 1923					si		si
74. Luzi Cesare	Fermo 6 dicembre 1919		si					
75. Maccaferri Alberto	Bologna 13 novembre 1928	si						
76. Magni Lanfranco	Prato 3 febbraio 1920	si						
77. Mairo Filippo	Genova 14 maggio 1932	si						
78. May Giorgio	Bologna 28 aprile 1916			si				
79. Marin Franco	Candiana 11 dicembre 1929					si		
80. Martani Francesco	Mantova 1° luglio 1931	si						
81. Merlini C[illegible]	Milano 9 maggio 1932	si						
82. Milani Maurizio	Roma 11 novembre 1925	si						
83. Mingari Nicolò	Capizzi - 8 luglio 1924	si						
84. Mirisola Filippo	Pietraperzia - 20 febbraio 1928	si						
85. Modica Remo	Torino 28 giugno 1924	si						
86. Molinari Cristofaro	Castel S. Giorgio 3 gennaio 1924					si		
87. Monti Roberto	Vimercate 27 luglio 1923	si						
88. Nidoli Giorgio	Tornate 9 agosto 1932					si		
89. Nisio Vittorio	Bari - 7 dicembre 1925	si						
90. Odasso Mario	Torino - 20 novembre 1922	si						
91. Panzoni Enrico	Rovereto 3 settembre 1925					si		
92. Pase Umberto	Noale 23 aprile 1923					si		si
93. Pastore Antonio	Casamassima 12 ottobre 1925	si						
94. Peccatori Giuseppe	Milano 3 luglio 1932	si						
95. Pettini Pier Luigi	Bari 12 marzo 1932	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
96. Piazzini Ernesto	Ponte S. Pietro 2 maggio 1926		si					
97. Pierleoni Paolo	Firenze 8 marzo 1927					si		
98. Pisaneschi Roberto	Siena 14 marzo 1929					si		
99. Ploner Luis	Laion 30 novembre 1918					si		
100. Poclitar Sofia	Vadul Nistrulvi - 29 maggio 1914	si						
101. Poglio Giuseppe	Asti 3 ottobre 1931	si					si	
102. Questa Lucio	Carpenedolo 27 ottobre 1923	si						
103. Quintarelli Giorgio	Venezia 23 agosto 1922					si		
104. Rampini Giorgio	Alessandria 28 ottobre 1930	si						
105. Ravazzoni Augusto	Torino 12 gennaio 1933	si						
106. Re Giorgio	Torino - 22 aprile 1928	si						
107. Restelli Emilio	Milano 5 marzo 1934	si						
108. Righi Enrico	Genova 6 maggio 1932					si		
109. Rinonapoli Fernando	Loano - 22 giugno 1932	si						
110. Rosati Rodolfo	Castelcolonna 2 maggio 1919							
111. Rossi Adolfo	Firenze 25 settembre 1929					si		
112. Rossi Giuseppe	Milano 29 gennaio 1917		si					
113. Sacco Mario	Genova Bolzaneto 24 aprile 1923	si						
114. Sacco Sergio	Genova 30 gennaio 1925					si		
115. Sanna Antonio	Oschiri 18 maggio 1925	si						
116. Santi Giorgio	Alassio 21 dicembre 1927					si		
117. Santoro Enrico	Napoli 6 novembre 1927	si						
118. Santoro Ornella	Roma 1° agosto 1916		si					
119. Scatà Filippo	Bologna 17 marzo 1928	si						
120. Scolari Giuseppe	Milano 17 ottobre 1929					si	si	
121. Sincich Giuseppe	Pècs 10 giugno 1919						si	
122. Sossi Giuseppe	Trieste 14 dicembre 1926		si					
123. Stea Guido	Civitanova Marche 1° ottobre 1928			si		si		
124. Stefanini Giotto	Bologna 15 marzo 1921			si		si		
125. Tani Giorgio	Ferrara 19 gennaio 1927					si	si	
126. Tartaro Sergio	Roma 20 settembre 1936	si						
127. Terranova Pasquale	Catania 8 settembre 1927					si		
128. Tomasetti Antonino	Mercatino Marecchia - 24 ottobre 1931	si						
129. Trambusti Mario	Firenze 18 febbraio 1927	si						
130. Ugolini Paolo	Pesaro 28 dicembre 1927	si						
131. Vallardi Emilio	Milano 29 novembre 1930	si						
132. Valletta Giancarlo	Valva 24 luglio 1930	si					si	
133. Verdirosi Alberto	Roma 23 maggio 1925	si						
134. Vianello Domenico	Treviso 6 agosto 1933	si						
135. Wiel Marin Pierantonio	Cittadella 5 maggio 1907					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di odontoiatria e stomatologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7296) Roma, addì 4 maggio 1972 *Il Ministro*: VALSECCHI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Decadenza dall'assegnazione di borsa di pratica commerciale per il Canadà

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291 contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969 con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1971 con il quale sono stati dichiarati gli assegnati delle borse commerciali;

Vista la comunicazione del dott. Gennaro Cavasino del 14 febbraio con la quale il predetto comunicava di dover interrompere il periodo di tirocinio previsto dal bando di concorso

e di non poter raggiungere la sede della borsa nel termine stabilito in quanto doveva assolvere il servizio militare di leva senza possibilità di rinvio;

Considerato che una sospensione dei termini per il godimento di borse di pratica commerciale all'estero non è prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1969;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 del predetto bando di concorso (decreto ministeriale 18 febbraio 1969) e dell'art. 14 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, l'assegnatario di una borsa di pratica commerciale viene dichiarato decaduto dall'assegnazione della borsa stessa ove non raggiunga la sede assegnatagli entro quattro mesi dalla data del decreto di conferimento (30 novembre 1971) periodo che è venuto a scadenza il 30 marzo 1972;

Costatato che il dott. Cavasino Gennaro non ha ottemperato all'obbligo di raggiungere la sede assegnatagli nel termine anzidetto del 30 marzo 1972;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Gennaro Cavasino assegnatario della borsa di pratica commerciale per il Canadà è dichiarato decaduto dal concorso stesso per i motivi di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: RIPAMONTI

(7611)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, a diciassette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1971, concernente le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che allo stato attuale nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale, risultano disponibili venti posti, tre dei quali debbono essere accantonati per l'ottemperanza agli obblighi d'assunzione per chiamata diretta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a diciassette posti di commesso in prova (parametro 100) nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i cittadini italiani, muniti della licenza della scuola elementare, di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Art. 3.

Il limite massimo di 32 anni di età è elevato per i concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto), o, se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) la licenza elementare, con l'indicazione della data in cui è stata conseguita e della scuola che l'ha rilasciata.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza e preferenza come ad esempio: invalido od orfano di guerra, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano (quali ad esempio: titolo di studio superiore a quello richiesto, diplomi vari di scuole di specializzazione statali o riconosciute, patenti di guida, ecc.).

I titoli con il relativo elenco in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione. Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova di dettato, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite, e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93; e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/OD. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il rela-

tivo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezzza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi in prova (parametro 100) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

Art. 14.

I commessi in prova che, non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1972
Registro n. 4, foglio n. 210

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (*concorsi*)
Via Molise, 2 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il (1) e residente in
chiede di essere ammesso al concorso
in prova nella carriera del ruolo

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

di

f) — aver prestato servizio come impiegato presso pub- non

bliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .,

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (5);

h) di allegare n. titoli di merito, con elenco in duplice copia.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data

Firma del candidato

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'articolo 3 del bando, indicare in base a quale vigente disposizione di legge si ha diritto all'aumento di che trattasi.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7178)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dell'art. 10 del bando di concorso a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1972, registro n. 1, foglio n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59, del 2 marzo 1972, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta l'opportunità di integrare il primo comma dell'art. 10 del precitato decreto ministeriale 11 dicembre 1971, in attuazione delle norme di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 dicembre 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, è sostituito dal seguente:

« I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso gli uffici del lavoro aventi sede nelle circoscrizioni regionali prescelte nelle domande di ammissione al concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1972
Registro n. 4, foglio n. 52

(7889)

Modifica del bando di concorso a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1972, registro n. 1, foglio n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59, del 2 marzo 1972, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;
Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 5 del predetto decreto ministeriale 11 dicembre 1971, in attuazione delle norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del decreto ministeriale 11 dicembre 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, è sostituito dal seguente:

PROVE DI ESAME

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto civile;
b) diritto costituzionale;
c) elementi di diritto e procedura penale;
d) elementi di statistica;
e) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
f) economia politica.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5 e 6 giugno 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere le prove scritte.

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4, *foglio n.* 120

(7890)

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1971, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le designazioni del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 26 novembre 1971, è costituita come segue:

Presidente:

Spremolla dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Lettieri prof. dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti;
Orefice dott. Raffaele, vice procuratore generale della Corte dei conti;
De Biasi dott. Pietro, consigliere della Corte suprema di cassazione;
Scoca prof. Franco, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Chieti

Eserciterà le funzioni di segretario il referendario della Corte dei conti dott. Italo Ricci.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1972

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1972
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 238

(7780)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1972, n. 2.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 28 *febbraio* 1972)

(4490)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.